

Attività delle Commissioni

Commissione Lotta all'abusivismo, Tutela dei confini della professione e Pubblicità

Oltre che nella consueta analisi delle autorizzazioni alla pubblicità, la Commissione è stata impegnata, in seguito alla Legge Bersani, a sviluppare il relativo regolamento provvisorio che seguisse le linee della nuova legge. Lo ha successivamente rivisto, nella versione definitiva, in base alle ultime direttive del Consiglio Nazionale dell'Ordine in materia.

Sta inoltre lavorando a iniziative da portare avanti a tutela dei confini professionali che prevedano due direttive principali verso cui indirizzare l'azione:

- 1) i committenti che svolgono attività, affidate a dipendenti o collaboratori esterni, per le quali sarebbe richiesta o raccomandata, per il mantenimento di adeguati standard professionali, la qualifica di psicologo;
- 2) il cliente finale che richiede prestazioni di tipo psicologico, al fine di dare una corretta informazione sui requisiti necessari allo svolgimento di alcuni servizi di esclusiva pertinenza della nostra professione.

Vengono, infine, vagliate di volta in volta eventuali denunce di abusivismo.

Commissione Cultura, Formazione e Qualificazione professionale

La Commissione sta elaborando una Carta Etica da sottoporre all'attenzione delle Scuole di Specializzazione. Essa rappresenterà una sorta di codice di condotta, la cui osservanza garantirà la presenza di un elevato standard etico negli Istituti che vi aderiscono. Ciò fungerà da azione di tutela per gli allievi, che avranno modo di dare un giudizio periodico sulla reale adesione dell'Istituto a quanto riportato nella Carta, ma sarà anche una sorta di certificazione di merito per la Scuola, che potrà distinguersi come

istituto particolarmente attento alla qualità non solo culturale, ma anche etica della formazione.

L'adesione sarà assolutamente volontaria e la lista delle scuole aderenti sarà diffusa a cura dell'Ordine. Sono inoltre in fase di valutazione un progetto per la diffusione di una corretta informazione, ai ragazzi delle Scuole Superiori, sulle prospettive di lavoro reali della professione, nonché una tabella informativa e di analisi di corsi post-lauream inerenti alla psicologia e che seguano determinati criteri.

Commissione Deontologica

Una collega, aderendo al nostro invito di porre quesiti, ci chiede di affrontare il tema relativo "al segreto professionale nel rapporto con il minore, in particolare con l'adolescente". Il contesto a cui fa riferimento è quello pubblico dell'Istituzione Scolastica e quello privato del libero professionista. Per rispondere al quesito, per quanto concerne il primo ambito, ci avvarremo dell'articolo "Psicologia Scolastica. Problematiche d'attualità sulla privacy e la deontologia professionale" scritto dall'Avv. Elena Leardini, già pubblicato nel bollettino dell'Ordine n. 3/2004.

Giova ripetere un'esplicita definizione sia del termine di "segreto professionale" sia del concetto di "privacy", per evitare un'erronea idea di sovrappponibilità dei due concetti. Il segreto professionale viene sancito dal codice penale e dai codici deontologici, e attiene al diritto/dovere del singolo professionista di non rivelare a terzi fatti, informazioni o dati appresi da un determinato soggetto in ragione del rapporto professionale instaurato (a meno che non sussista una giusta causa). La Privacy riguarda tutte quelle norme che sanciscono il diritto di ogni persona alla riservatezza dei propri dati sia personali sia sensibili e, in particolare, il trattamento dei dati personali di tipo generico (dati anagrafici, dati fiscali, recapiti telefonici e di posta elettronica) da parte di soggetti privati,

Finestra sulle Commissioni

la qual cosa è ammessa solo con il consenso espresso liberamente da parte dell'interessato, mediante sottoscrizione documentata.

Prima di entrare nel merito del segreto professionale si ritiene opportuno contestualizzare la cornice, in questo caso la scuola, riprendendo la normativa sulla tutela della privacy coniugandola ad alcuni articoli del Codice Deontologico che lo psicologo è tenuto a osservare. Nell'articolo citato si esplicita "che lo psicologo che opera in contesti istituzionali deve operare nel rispetto dei propri principi etico-professionali, pur tenendo in conto le regole e le esigenze proprie dei suoi referenti lavorativi". Ciò comporta "per lo psicologo che opera nella scuola l'assicurarsi che il servizio che è chiamato a fornire sia stato concepito e istituito dalla scuola in osservanza delle leggi vigenti e dall'altro sincerarsi che i propri referenti/responsabili siano in grado di garantirgli un certo grado di autonomia, in modo che egli possa agire in scienza e coscienza, nonché nel rispetto delle proprie regole di condotta professionale".

In questo articolo cercheremo di chiarire e di tradurre in modo operativo alcuni concetti di base.

Lo psicologo deve sempre porsi come primo obiettivo la tutela psicologica del soggetto destinatario della prestazione (artt. 3, 4, 25 Codice Deontologico), ed avere ben presente, come sottolineato dall'art. 6, la propria responsabilità professionale. Di seguito suggeriamo alcune azioni che lo psicologo dovrebbe mettere in campo nel momento in cui entra nell'Istituzione Scolastica:

- chiarire quale sia la "relazione giuridica" fra il professionista e l'Istituzione, cioè esplicitare chi sia il committente e chi, invece, sia il destinatario della propria prestazione: uno sportello aperto agli studenti, una consulenza al corpo insegnanti, entrambe le cose, ecc.; ciò può essere utile per delineare i confini e i limiti giuridici della riservatezza del professionista, sostanzialmente bisogna avere chiari gli obblighi nei confronti del committente e nei confronti del destinatario delle prestazioni;

- accertare che ogni sua prestazione professionale sia stata subordinata al consenso del destinatario della prestazione e nel caso di minorenni, degli esercenti la potestà genitoriale sugli stessi (art. 31 Codice Deontologico); ciò implica che la Scuola nell'attuare iniziative nei confronti dell'utenza deve sempre passare attraverso la raccolta del consenso degli alunni, se maggiorenni e, in caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale; lo psicologo deve accertarsi che ciò sia avvenuto attraverso il reperimento di documentazione che lo attesti. Nel caso la scuola non si sia attivata in tal senso, è responsabilità dello psicologo premunirsi di avere un consenso scritto dei genitori per svolgere un colloquio con un minorenne;
- fornire alla scuola e all'utente (art. 24 Codice Deontologico) "informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza"; è dovere dello psicologo informare nella fase iniziale le persone rispetto alle prestazioni che andrà ad effettuare, nei termini di finalità, obiettivi, metodologia, esiti previsti, durata dell'intervento; inoltre i soggetti devono essere informati rispetto ai vincoli e alle modalità di garanzia del segreto professionale. Questo articolo, vincolante per tutti i contesti in cui lavora lo psicologo (scolastico o nello studio privato), viene ulteriormente specificato dall'art. 32, nei casi in cui il committente e il destinatario delle prestazioni non siano gli stessi soggetti, come spesso accade nel contesto scolastico (per esempio la direzione che richiede un intervento con il corpo docente oppure, la direzione che richiede un intervento con i minori): "Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento". Lo psicologo, quindi, è tenuto a definire le condizioni di partenza del proprio lavoro in modo chiaro ed equilibrato; per esempio nel

conto scolastico, insegnanti, famiglie e minori devono conoscere chiaramente la natura di una consulenza psicologia, le finalità, i tempi, i vincoli e come si declina il segreto professionale nell'operatività;

- garantire la segretezza dei dati attraverso la custodia e il controllo di appunti o di registrazioni di qualsiasi tipo, che riguardano il rapporto professionale e il destinatario della prestazione (artt. 16 e 17 del Codice Deontologico).

Oltre a ciò, lo psicologo è tenuto all'osservanza del segreto professionale (art. 11 del Codice Deontologico) "Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrono le ipotesi previste dagli articoli seguenti". Tale norma può essere derogata solo quando ricorrono specifiche condizioni quali un consenso esplicito espresso dal destinatario della prestazione, nonché ove lo stesso sia minorenne o incapace, di coloro che sullo stesso esercitano la responsabilità genitoriale. Fatti salvi i casi in cui è tenuto alla denuncia e, in questo caso, si rimanda all'articolo pubblicato nel nostro Bollettino (n° 3/ 2006 – "L'obbligo di denuncia nella legislazione e nel Codice Deontologico degli psicologi italiani"). Occorre ricordare che il segreto professionale è disciplinato sia dal Codice Deontologico che dall'art. 622 del Codice Penale, la cui violazione costituisce fatto penalmente perseguitabile a querela della persona offesa. Il professionista è tenuto a rispettare il segreto professionale anche con l'adolescente, salvo il caso in cui lo psicologo venga a conoscenza di elementi critici per la salute del minorenne. L'art. 13, relativo all'obbligo di denuncia, nel 2 comma esplicita che lo psicologo "Negli altri casi (che non rientrano nei vincoli dell'obbligo di referto o obbligo di denuncia) valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino

gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi". Per esempio, se un adolescente rivela al professionista di avere gravi disturbi alimentari, di far uso di sostanze stupefacenti, di abusare di alcol, ecc., si ritiene che lo stesso sia tenuto a informare chi esercita la potestà genitoriale, per attuare e/o suggerire gli interventi appropriati; è ovvio che ciò dovrebbe avvenire con modalità adeguate e con i dovuti accorgimenti, in modo da perseguire gli obiettivi della tutela psicologica dell'adolescente. Passando al contesto della libera professione rivolta a minorenni, valgono le stesse norme esplicitate sopra. Tutte le notizie o informazioni coperte dal segreto professionale possono essere lecitamente comunicate dallo psicologo a persone estranee al rapporto professionale nei casi seguenti:

- Se c'è un consenso valido e dimostrabile da parte di chi riceve la prestazione (che nel caso di minorenni coincide con chi esercita l'attività tutoria, cioè i genitori);
- Se vi è la necessità di tutelare la salute psicofisica del paziente e/o terzi o in caso di pericolo di vita;
- Se è necessario adempiere a un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine dell'Autorità Giudiziaria (vedi l'articolo "l'obbligo di denuncia nella legislazione e nel Codice Deontologico degli psicologi italiani" bollettino n. 3 del settembre 2006).
- Si ritiene, infine, doveroso aggiungere che il libero professionista - che sostanzialmente è un privato cittadino - ha comunque facoltà, come previsto dalla L. 184/83 art. 9 comma 1 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento familiare", di segnalare all'Autorità Pubblica situazioni di abbandono di minorenni all'Autorità Giudiziaria o eventuali situazioni di abbandono e/o disagio.

Anche quando il paziente autorizza a rivelare informazioni, lo psicologo deve comunque valutare l'opportunità di fare uso di tal consenso; occorre ricordare, inoltre, che non esiste una norma di legge che obbliga lo psicologo alla rivelazione integrale di

Finestra sulle Commissioni

quanto appreso nel rapporto professionale e, anzi, l'art 13 del nostro Codice Deontologico, proprio nell'ottica di evitare di confliggere con il Codice Penale, prescrive di "limitarsi allo stretto necessario".

Commissione Tirocini

La nuova Convenzione tra Ordine e Università, inerente la regolamentazione dello svolgimento dei tirocini obbligatori, salvo imprevisti, potrebbe essere quasi pronta.

La Commissione Paritetica (composta dai professori Sarchielli e Carugati, quest'ultimo poi sostituito dal prof. Chattat, per l'Università di Bologna, dalle professoresse Pinelli e Cigala per l'Università di Parma, e dai dottori Colombari, Finetti, Callegari e Gibellini per l'Ordine) si è incontrata tre volte. I lavori preliminari di confronto sulla bozza di Convenzione – elaborata dalla Commissione Tirocini, a partire dalla versione già concordata in Commissione Paritetica durante la precedente consiliatura ordinistica – sono a buon punto.

Una volta conclusa questa prima fase, spetterà ai rispettivi Consigli di Facoltà, per le Università, e al Consiglio dell'Ordine, esprimere il parere definitivo e vincolante per la sottoscrizione della Convenzione. Oltre ai principi già illustrati nel precedente numero del Bollettino, si è discusso della necessità di "rivedere periodicamente" le autorizzazioni alle sedi di tirocinio e di quali metodiche utilizzare per effettuare un monitoraggio sull'effettiva efficacia in merito alla professionalizzazione dei tirocini, atteso che l'altissima percentuale (compresa fra 80% e 85% al primo tentativo) di candidati che attualmente supera gli esami di Stato e viene così abilitata all'esercizio della professione non può, di per sé, evidentemente, costituire elemento di garanzia in merito.

dere periodicamente" le autorizzazioni alle sedi di tirocinio e di quali metodiche utilizzare per effettuare un monitoraggio sull'effettiva efficacia in merito alla professionalizzazione dei tirocini, atteso che l'altissima percentuale (compresa fra 80% e 85% al primo tentativo) di candidati che attualmente supera gli esami di Stato e viene così abilitata all'esercizio della professione non può, di per sé, evidentemente, costituire elemento di garanzia in merito.

Commissione Albo e Comunicazione con gli iscritti

La Commissione Albo e comunicazione si sta impegnando in 3 diversi ambiti:

- 1) Bollettino di informazione, di facile consultazione e contenente notizie di immediato interesse per i colleghi;
- 2) Evoluzione del sito internet dell'Ordine, che nella sua nuova versione consentirà agli psicologi un accesso immediato a molteplici risorse (attraverso un'area riservata) e a potenziali clienti l'accesso a una versione informatizzata dell'Albo e a numerose informazioni rispetto alla nostra categoria;
- 3) Costruzione di un database elettronico dell'Albo degli Psicologi che, garantendo la possibilità di una ricerca mirata sulla base delle esigenze del cliente, faciliti il contatto con il professionista.

LA SEGRETERIA INFORMA

Aggiornamento indirizzi e-mail

per richiedere informazioni di carattere generale:

info@ordpsicologier.it

per comunicare variazioni di dati personali (residenza, recapito postale, e-mail, etc.):

segreteria1@ordpsicologier.it

per richiedere informazioni su pagamenti tasse, tesserini, bollini, invio pergamene:

segreteria1@ordpsicologier.it

per iscriversi alle iniziative organizzate dall'Ordine dell'Emilia-Romagna:

iniziativa@ordpsicologier.it

per segnalare eventuali iniziative interessanti per gli iscritti all'Ordine:

segreteria2@ordpsicologier.it